



COPIA

N. 101 di registro

COMUNE DI GIOVINAZZO

Prov. di BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente assegnati ad altri Enti del comparto. Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di luglio, con inizio alle ore 12,00 nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo

Previo invito, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	Natalicchio	Antonio	Sindaco	Sì	
2	Tempesta	Pasquale	Vice Sindaco	Sì	
3	Brancato	Andrea	Assessore	Sì	
4	Stufano	Cosmo Damiano	Assessore		Sì
5	Albrizio	Agostino	Assessore	Sì	
6	Giangregorio	Nicola	Assessore		Sì

Presiede il prof. NATALICCHIO Antonio nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota a firma del Sindaco del Comune di Giovinazzo, prot. n. 18100 del 28/7/2011, inviata al Sindaco del Comune di Turi, si chiedeva la possibilità di stipulare una convenzione tra gli Enti, ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, al fine di poter utilizzare congiuntamente la professionalità del dott. Michele Cassano, comandante di P.M., categoria giuridica e posizione economica D3, dipendente del Comune di Turi;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 28/7/2011 il Comune di Turi ha autorizzato il dipendente dott. Michele Cassano al distacco part-time per un mese a decorrere dal 1° agosto 2011 presso il Comune di Giovinazzo in qualità di comandante di Polizia Municipale, categoria giuridica e posizione economica D3, procedendo contestualmente ad approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Giovinazzo e quello di Turi;

VISTO l'art. 14, comma 1, del CCNL 22/1/2004 il quale stabilisce che *«Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione»*;

VISTO l'art. 14, comma 4, del CCNL 22/1/2004 il quale dispone che *«I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento»*;

VISTO l'art. 14, comma 5, del CCNL 22/1/2004 il quale statuisce che *«Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento»*;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL 22/1/2004 la quale dispone che: *«Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001»*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 27/06/2006, con la quale sono stati fissati i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi per le posizioni organizzative previste dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31/3/1999;

RITENUTO necessario approvare lo schema della convenzione da stipulare fra gli Enti, disciplinante, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTO opportuno conferire al dott. Michele Cassano, categoria giuridica e posizione economica D3, l'incarico per la posizione organizzativa denominata «POSIZIONE C - Sicurezza e Attività produttive» relativa al Servizio di Polizia Municipale per la durata di mesi 1 (uno) con decorrenza dal 1° agosto 2011, attribuendo, in virtù della deroga espressamente prevista l'art. 14, comma 5, del CCNL 22/1/2004:

- una retribuzione di posizione nella misura massima di Euro 16.000,00 (Euro sedicimila/00) lorde su base annua per tredici mensilità, rapportata alla effettiva durata dell'incarico;
- una retribuzione di risultato nella misura del 25% della retribuzione di posizione, la cui corresponsione è subordinata alla positiva valutazione dei risultati dell'attività svolta, da parte del Nucleo di Valutazione sulla base dei criteri e nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'art.9 del CCNL del 31/3/1999;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente atto trova adeguata copertura finanziaria ai competenti interventi di spesa del bilancio corrente;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

di convenzionarsi con il Comune di Turi per l'utilizzazione a tempo parziale, ex art. 14 del CCNL 22/1/2004, del dott. Michele Cassano, comandante di P.M., categoria giuridica e posizione economica D3, dipendente del Comune di Turi, per la durata di mesi 1 (uno) con decorrenza dal 1° agosto 2011, il cui orario di lavoro risulterà così ripartito:

- n. 21 ore di lavoro presso il Comune di Turi;
- n. 15 ore di lavoro presso il Comune di Giovinazzo;

di approvare lo schema di convenzione disciplinante, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

di conferire al dott. Michele Cassano, categoria giuridica e posizione economica D3, l'incarico per la posizione organizzativa denominata «POSIZIONE C - Sicurezza e Attività produttive» relativa al Servizio di Polizia Municipale per la durata di mesi 6 (sei) con decorrenza dal 1° agosto 2011, attribuendo, in virtù della deroga espressamente prevista l'art. 14, comma 5, del CCNL 22/1/2004:

- una retribuzione di posizione nella misura massima di Euro 16.000,00 (Euro sedicimila/00) lorde su base annua per tredici mensilità, rapportata alla effettiva durata dell'incarico;
- una retribuzione di risultato nella misura del 25% della retribuzione di posizione, la cui corresponsione è subordinata alla positiva valutazione dei risultati dell'attività svolta, da parte del Nucleo di Valutazione sulla base dei criteri e nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'art.9 del CCNL del 31/3/1999;

di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione della convenzione in argomento;

di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, che trova adeguata copertura finanziaria ai competenti interventi di spesa del bilancio corrente, sarà ripartita nella misura di 21/36 a carico del Comune di Turi e di 15/36 a carico del Comune di Giovinazzo;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Turi, al Segretario generale, al dirigente 2° settore, all'Ufficio personale ed all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI GIOVINAZZO E IL COMUNE DI TURI

CONTENENTE I PATTI E LE CONDIZIONI PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE MEDIANTE CONVENZIONE DEL DOTT. MICHELE CASSANO, COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TURI.

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, in Turi presso l'Ufficio Segreteria della Sede Comunale

Con la presente convenzione

tra

_____, l qual interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Giovinazzo in qualità di Segretario Generale, a norma dell'art. 107, comma 3, del D.L.gs. 267/2000, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

e

_____, la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Turi in qualità di Direttore Generale, a norma dell'art. 107, comma 3, del D.L.gs. 267/2000, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Turi dispone l'utilizzo a tempo parziale mediante convenzione del proprio dipendente Dott. Michele CASSANO, presso il Comune di Giovinazzo per svolgere le funzioni di Comandante di Polizia Municipale ai seguenti patti e condizioni:

1. **Il distacco avrà durata di 1 (uno) mesi a decorrere dal 1° agosto 2011.**
2. **l'orario di lavoro risulterà così ripartito:**
 - **n. 21 ore di lavoro presso il Comune di Turi;**
 - **n. 15 ore di lavoro presso il Comune di Giovinazzo;**
3. **Il corrispettivo della prestazione lavorativa pari alla retribuzione della Cat. D3 sarà ripartito nella misura di 21/36 a carico del Comune di Turi e nella misura di 15/36 a carico del Comune di Giovinazzo. Il Comune di Giovinazzo mensilmente verserà al Comune di Turi la quota parte del corrispettivo spettante.**
4. **l'indennità di posizione e di risultato, riconosciute dal Comune di Giovinazzo in sede di attribuzione delle funzioni dirigenziali, saranno ripartite rispettivamente tra i Comuni di Turi e di Giovinazzo nelle stesse percentuali di cui al punto precedente.**
5. **Il rapporto di lavoro del dipendente distaccato, comprese la disciplina delle progressioni economiche orizzontali e verticali, sarà gestito dal Comune di Turi che resta titolare del rapporto stesso.**
6. **Le Amministrazioni comunali di Turi e di Giovinazzo si riservano la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare in ogni momento la presente convenzione.**
7. **La presente convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra costitutesi, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni e dal Dott. Michele CASSANO per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

DEL COMUNE DI GIOVINAZZO

DEL COMUNE DI TURI

(_____)

(_____)

Per accettazione

Dott. Michele CASSANO